

DELIBERA N. 17 DEL 20/02/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

L'anno 2025 addì 20 del mese di Febbraio alle ore 13:15 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, su **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di ELISA MAILA CICCÒ

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
CICCÒ ELISA MAILA	Sindaco	Presente
CHATRIAN MASSIMO	Vice Sindaco	Presente
BARMASSE LUCA	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE segretario comunale, René ReyEY.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- i seguenti articoli della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*):
 - l'art. 21, comma 2, lettera k), comma 3, lettera h);
 - l'art. 23, comma 2;
 - l'art. 180 del Decreto 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;
 - l'art. 5 dell'allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale 1146/2023, dove è specificato che i soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 della l.r. 10/2023 sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima l.r. 10/2023 e nei locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023;
 - gli articoli 4, commi 2 e 3, e 10, commi 1 e 2, della l.r. 10/2023;

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato, città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Ministero dell'Interno, con decreto del 24 dicembre 2024, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi del succitato articolo 151;
- il Comune di Valtournenche, nelle more dell'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025/2027, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;
- ai sensi dello Statuto comunale, spetta alla Giunta comunale la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

CONSIDERATO che:

- a partire dal 2025 i soggetti gestori delle strutture ricettive devono produrre la dichiarazione d'imposta e eseguire il versamento rispettando le seguenti scadenze:
 - entro il 31 gennaio per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;
 - entro il 30 settembre per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno;
- i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ELISA MAILA CICCIO, Rene' Rey e stampato il giorno 21/03/2025 da Zanotto Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

www.finanze.gov.it, che è effettuata dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento di tali documenti nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019];

- allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ogni anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019];
- ai sensi dell'articolo n. 42, comma 2, lettera f, del succitato D.lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi mentre la determinazione delle relative aliquote o tariffe è di competenza della Giunta comunale, che deve approvarle entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);
- con decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*) è stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione di Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicarsi, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), modificazioni di leggi regionali*), all'articolo 32, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del succitato decreto legislativo 23/2011, ha stabilito:
 1. al comma 1, che, a decorrere dall'anno 2012, i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione di Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicarsi secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, e interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 2. al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi di intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali;
- la Giunta regionale ha adottato le seguenti deliberazioni:
 - n. 55 in data 13 gennaio 2012, di approvazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, della disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;

- n. 2479 in data 21 dicembre 2012, di approvazione della disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;
- n. 2122 in data 20 dicembre 2013, di approvazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, delle modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione di cui al punto b.2;
- n. 599 in data 6 maggio 2016, di approvazione di ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);
- la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*), ha stabilito, in particolare, che:
 - ☐ come da articolo 1, comma 1, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*), e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale*), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs.23/2011;
 - ☐ ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, l'imposta di soggiorno è applicata in tutti i Comuni della Regione ed è posta a carico di coloro che alloggiano o sostano con autocaravan nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche*), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
 - ☐ come da articolo 3, comma 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1 e definisce i soggetti preposti agli adempimenti tributari e stabilisce inoltre la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta; la predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione; in caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
 - ☐ come da articolo 5, comma 1, i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinano il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e, in particolare, a:
 - interventi promozionali o eventi di attrazione turistica da realizzarsi direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional du Tourisme e altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;

- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- progetti di mobilità turistica interna;
- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;

□ come da articolo 10, comma 1, in sede di prima applicazione la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e l'imposta di soggiorno si applica a decorrere dal 1° maggio 2024;

- la Giunta regionale, ravvisata pertanto la necessità di adottare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, ha approvato la deliberazione n. 1146 del 9 ottobre 2023 concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Regione di cui all'Allegato A) alla medesima deliberazione;
- le disposizioni contenute nella succitata deliberazione 1146/2023 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024, mentre fino alla data del 30 aprile 2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011 e del regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno;

RILEVATO che il Comune di Valtournenche è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato A) della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1146/2023;

RILEVATO inoltre che l'art. 4 della Legge regionale 18 luglio 2023, n. 10, stabilisce le seguenti riduzioni ed esenzioni:

Riduzione del 50%:

- nel caso di gruppi organizzati formati da almeno 25 partecipanti;
- dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno; nel caso di cui alla lettera a) la riduzione si applica all'importo già ridotto.

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
- i minori di anni quindici;
- gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;

- coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
- il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
- le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;
- i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
- i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- le scolaresche di ogni ordine e grado.

EVIDENZIATO che:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, extra ricettive o in alloggi ad uso turistico presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di € 5,00 per notte di soggiorno;

Con i seguenti pareri favorevoli:

- del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
- del Segretario comunale in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
- del Segretario comunale in ordine alla legittimità del presente atto;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

DI CONFERMARE le seguenti misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E R.T.A.	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ELISA MAILA CICCIO, Rene' Rey e stampato il giorno 21/03/2025 da Zanotto Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3 stelle + 3 stelle superior	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
4 stelle superior	€ 3,00
5 stelle	€ 4,00
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	€ 1,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	
Affittacamere	Da € 0,50 a € 4,00
Casa appartamento vacanze	Da € 0,50 a € 4,00
Bed & Breakfast	Da € 0,50 a € 4,00
Campeggi	Da € 0,50 a € 1,50
Villaggi Turistici tre stelle	Da € 0,50 a € 1,50
Area sosta Camper	€ 1,50 per caravan
Posti tappa o Dortoirs	Da € 0,50 a € 4,00
AFFITTI TURISTICI e SOGGIORNI BREVI	€ 2,00

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 10/2023, le tariffe come sopra determinate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- le scadenze delle dichiarazioni dei versamenti di cui all'art. 8 della L. R 10/2023 e le modalità di versamento attualmente in vigore sono quelle stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1146/2023;
- le sanzioni sono disciplinate dall'art. 9 della L. R. 18/07/2023, n. 10;

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche.

DI DISPORRE infine che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 15ter, del D. L. 201/2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. 34/2019, convertito dalla legge 58/2019.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

SINDACO
ELISA MAILA CICCIO

SEGRETARIO COMUNALE
RENÉ REY

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ELISA MAILA CICCIO, Rene' Rey e stampato il giorno 21/03/2025 da Zanotto Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 14 / 2025 dell' Area Economico-Finanziaria ad oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 14/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 14 / 2025 dell' Area Economico-Finanziaria ad oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 18/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Sulla proposta n. 14 / 2025 dell' Area Economico-Finanziaria ad oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025 si esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 18/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 17 del 20/02/2025

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

Attesto che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 24/02/2025 al 11/03/2025 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 24/02/2025

Sottoscritta dal Segretario Comunale
Rey Rene'
con firma digitale